

4508/13

Sentenza

R. G. n. ~~4508/13~~
Cron. n. 4829/13
Rep. n. 2994/13
Est. dr. Mondo
Oggetto: /

Ruolo Generale n.461/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Rosa Giordano Presidente

dr. Giuseppe De Tullio Consigliere

dr.ssa Maria Teresa Mondo Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al ~~_____~~ posta in
decisione all'udienza collegiale del 2/10/2013 con termini sino al 2/12/2013 ai sensi
dell'art. 190 c.p.c. e vertente

M

TRA

~~_____~~, in persona del legale
rappresentante ~~_____~~ rappresentata
e difesa, per procura a margine dell'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Mauriello,
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Concezione a Montecalvario
presso lo studio dell'avv. Pierluigi Spigno.

APPELLANTE

E

Azienda Sanitaria Locale Napoli I, in persona del legale rapp.te p.t.

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione innanzi a questa Corte di Appello, notificato alla Azienda Sanitaria Locale Napoli I il 6-2-2009, [redacted] gravato d'appello la sentenza n. 4894/08 del 2/5/2008, con la quale il Tribunale rigettava la domanda da essa proposta per ottenere la condanna della ASL NA1 al pagamento della somma di € 4.041,53 o a quella diversa ritenuta di giustizia, pari alla differenza tra gli interessi dovuti a norma del D.Lgs 231 del 2002 e quelli legali già riconosciuti dal medesimo Tribunale con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, per i crediti derivanti dall'erogazione di medicinali nel mese di luglio 2004 o, in subordine, al riconoscimento del maggior danno subito per il ritardato pagamento da parte della ASL.

Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: a) condannare la appellata al pagamento della somma di € 4.041,53 quale differenza fra l'importo degli interessi determinati (nel periodo della mora 4.902,82 gg 702) a norma del D.lg.vo n. 231/2002, e quello minore pari ad € 861,29 corrisposto dalla medesima convenuta per interessi al tasso legale (2.5%); b) in subordine, salvo gravame condannare la ASL Na1 al pagamento della medesima somma, ovvero di quella diversa da determinarsi secondo giustizia, ovvero a mezzo di ctu, a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ; c) in via ancora gradata, condannarsi la convenuta al risarcimento del maggior danno da determinarsi nella differenza, a decorrere dall'insorgenza della mora (8-2-2005), tra il tasso di rendimento medio netto dei

titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali

determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.

La Azienda Sanitaria Locale Napoli I non si è costituita.

All'udienza del 2/10/2013, sulle rinnovate conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che l'atto di appello con citazione a comparire per l'udienza del 20/5/2009 è stato ritualmente notificato all'appellata, rimasta contumace in I grado, presso la sede dell'ente, a soggetto addetto alla ricezione degli atti in data 6/2/2009.

Alla notifica ha fatto seguito la rituale costituzione dell'appellante in data 11/2/2009. Deve, quindi, dichiararsi la contumacia della ASL NA1, ritualmente citata e non costituitasi.

I motivi di gravame possono essere così riassunti:

1) il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente il giudicato sulla questione della applicabilità degli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D.lvo 231/02 al rapporto intercorrente fra la farmacia e la ASL NA1, rifacendosi ad un'isolata pronuncia del S.C.. Con due decreti ingiuntivi non opposti il Tribunale aveva applicato, con riferimento ad altre mensilità, i predetti interessi, così rendendo ~~scorrevole~~ introvertibile il suddetto diritto in tutte le cause proposte dal soggetto convenzionato nei confronti dell'amministrazione sanitaria per il pagamento del corrispettivo della vendita dei medicinali assistiti dal S.S.N.

2) La sentenza è censurabile per avere escluso che, in caso di mora debendi, il credito dedotto dal farmacista dia diritto agli interessi nella misura stabilita dal D.

legislativo 231/2002.

In particolare il Tribunale ha errato nel considerare il rapporto unitariamente, così individuando la data di sua insorgenza nell'accordo collettivo reso esecutivo con DPR 8/7/1998 n. 371, anteriore al D. legislativo 231/2002.

3) Il primo giudice ha errato, inoltre, nel ritenere l'invocato D.lgs.vo inapplicabile al rapporto intercorrente fra il SSN e le farmacie convenzionate, in considerazione della asserita natura pubblicistica del rapporto.

Il primo motivo di gravame è fondato.

Con due decreti ingiuntivi passati in giudicato il Tribunale ha riconosciuto gli interessi stabiliti dal D.legislativo 231/2002 in relazione a prestazioni relative ai mesi di aprile e di ottobre 2004.

La statuizione, con la quale il Tribunale ha ritenuto che tali pronunce non estendessero i loro effetti a prestazioni diverse riguardanti altri segmenti temporali, non può essere condivisa.

L'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale e, quindi, su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale). Ne restano escluse, invece, le questioni concernenti effetti ulteriori o diversi, che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto.

Anche il decreto ingiuntivo, laddove non opposto, acquista efficacia di giudicato, tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio.

L'efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti, che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia

d'ingiunzione (Cass. Sez. 3, n. 18791 del 28/08/2009, Sez. 3, n. 6628 del 24/03/2006, Sez. UU n. 24172 del 30/12/2004).

Nella specie, con i due decreti ingiuntivi non opposti il Tribunale ha ritenuto applicabili al rapporto in questione, regolato dall'unica fonte negoziale costituita dall'accordo collettivo reso esecutivo con DPR 8/7/98 n. 371, gli interessi di cui al D. legislativo 231/2002. Ciò che ha fatto evidentemente con riferimento a prestazioni che, come quelle oggetto del presente giudizio, erano state rese in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/02. In tal modo ha statuito, in modo definitivo e vincolante fra le parti, sulla applicabilità al rapporto in esame del richiamato D. legislativo 231/2002.

Secondo l'insegnamento del S.C., infatti, il giudicato è vincolante nella successiva contesa laddove questa sia collegata alla soluzione delle medesime questioni decise con la statuizione definitiva; ciò che accade allorché debba individuarsi l'applicabilità o meno di una legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (Sez. U, Sentenza n. 15896 del 13/07/2006 con riferimento alla giurisdizione).

Tali conclusioni trovano conferma nelle pronunce con le quali il S.c. ha ritenuto che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, facesse stato fra le stesse parti, non solo, circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", ma, altresì, sulla misura del canone preteso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007).

La sentenza va, quindi, riformata con accoglimento della domanda proposta, dall'odierno appellante, restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

La Asl Napoli I va, quindi, condannata al pagamento, in favore della farmacia

appellante, delle differenze tra gli interessi calcolati a norma del D.Lgsvo 231/2002 sul capitale di € 27.882,22 e la somma di euro 861,29 corrisposta per interessi al tasso legale, per il periodo dal 31-5-2004 al 3-8-2006.

Sull'importo dovuto dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in base alla natura e al valore della controversia e all'entità delle questioni trattate, quelle di appello secondo i nuovi parametri fissati dal DM 140/2012, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla ~~ASL NA1~~ Azienda Sanitaria Locale Napoli I, avverso la sentenza n. ~~1000~~ del 2/5/2008 del Tribunale di Napoli, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia della ASL NA1;
- 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la ASL Na 1 al pagamento, in favore della ~~ASL NA1~~ della somma risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati a norma degli artt. 4 e 5 del D.Lgsvo 231/2002 sul capitale di € 27.882,22 e la somma di euro 861,29 corrisposta per interessi al tasso legale, per il periodo dal 31-5-2004 al 3-8-2006, oltre successivi interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- 3) condanna la Asl Na 1 al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 105,00 per esborsi, € 570,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 105,00 per esborsi ed €

si se rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge

159

1200,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con
attribuzione all'avv. Giuseppe Mauriello, anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2013.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Maria Teresa Mondo

M. Teresa Mondo

IL PRESIDENTE

Dott. Rosa Giordano

R. Giordano

Il Funzionario Giudiziario
Della Gatta Pietra

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 27 DIC. 2013
Il Cancelliere